



Francesco Sorvillo

(ricercatore di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Giurisprudenza)

Libertà religiosa e Responsabilità Sociale d'Impresa *

SOMMARIO: 1. Il diritto di libertà religiosa tra rendicontazione sui diritti umani e Responsabilità Sociale d'Impresa - 2. Libertà religiosa, Guiding Principles on Business and Human Rights e RSI - 3. Libertà religiosa e standard nazionali: brevi osservazioni sul Piano d'Azione Nazionale (PAN) 2014-2016 sulla Responsabilità Sociale d'Impresa e 2016-2021 su Impresa e Diritti Umani - 4. Valori religiosi e valori laici nella Responsabilità Sociale d'Impresa - 5. Dall'RSI all'*accountability*: la rendicontazione sui diritti umani negli enti religiosi ETS e nell'Impresa sociale.

1 - Il diritto di libertà religiosa tra rendicontazione sui diritti umani e Responsabilità Sociale d'Impresa

Le linee guida internazionali su "*Business and Human Rights*" e sulla Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI o CSR secondo l'acronimo della locuzione inglese *Corporate Social Responsibility*), hanno recentemente ampliato la funzione che al diritto di libertà religiosa è attribuita nel contesto economico internazionale. Il Governo italiano in base a esse ha adottato due Piani d'Azione Nazionali (PAN): il Piano d'Azione 2012-2014 sulla Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) e quello 2016-2021 su Impresa e Diritti Umani. Questi ultimi in linea con le fonti internazionali prescrivono oneri di rendicontazione sui diritti umani a carico delle imprese (cisiddetta *Accountability*¹) le quali sono invitate a implementarli

* Il contributo rielabora, con integrazioni e supporto bibliografico, il testo della relazione presentata al Convegno internazionale "*Welfare and market: a social, economic and legal analysis*", organizzato dall'Università "Giustino Fortunato" di Benevento e dall'Universidad Católica de la Santísima Concepción del Cile (Benevento, 18-19 ottobre 2019), ed è stato oggetto di valutazione e approvato da parte del board scientifico del Convegno.

¹ La locuzione *accountability* indica, in generale, la capacità di un soggetto di spiegare le ragioni, le modalità e gli effetti di un determinato atto di gestione. Essa, pertanto, rinvia all'obbligo di rendere conto delle decisioni assunte e, simmetricamente, alle connesse forme di responsabilità per i risultati conseguiti o non conseguiti. In tal senso l'*accountability* si compone di almeno tre elementi: la "*compliance*" intesa come capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione aziendale a obiettivi stabiliti



nell'ambito delle proprie comunicazioni sociali (cisiddetta *Disclosure*). In tale prospettiva la tutela della libertà religiosa assume un ruolo centrale, essendo parte della gamma dei bisogni che caratterizzano le moderne società interculturali. I documenti con i quali sono presentati i risultati delle operazioni di gestione aziendale devono dunque ricomprendere tale libertà, poiché essa occupa un ruolo sempre più importante sia nelle dinamiche d'impresa che in quelle di mercato.

I temi appena citati, com'è noto, fanno parte del più ampio dibattito sul rapporto tra economia, diritto e religione che già da alcuni anni polarizza l'interesse degli studiosi². A tale riflessione sono imputabili modelli concettuali che connettono assieme libertà di religione e di credo e performance economico-aziendali.

Brian J. Grimm, Greg Clark e Robert E. Snyder, ad esempio, identificano una relazione positiva tra libertà di religione e di credo e competitività, stimando che nei Paesi che promuovono tale libertà si verifica una riduzione dell'ostilità sociale che impatta negativamente sullo sviluppo economico³. Cliff Lin, a sua volta sottolinea il legame esistente

da disposizioni di legge, che nel senso di far osservare le regole di comportamento determinate da organizzazioni internazionali; la "rendicontazione" in senso stretto, intesa, appunto, come capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di rispondere alle questioni poste dagli stakeholder; e infine la "trasparenza" intesa come garanzia sui trattamenti, e tesa a infondere fiducia nei processi che riguardano i cittadini, permettendo loro di comprenderli e opporvisi. Per una definizione più articolata di *accountability* si rinvia, comunque, al materiale didattico di FormezPA, a cura di L. REGGI, *Cosa è l'accountability*, ottobre 2017; oppure alla voce *accountability* del *Dizionario di Economia e Finanza* dell'Enciclopedia Treccani (all'url http://www.treccani.it/enciclopedia/accountability_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/).

² Tra gli studi più recenti cfr. **G. DAMMACCO**, *Fattore religioso, mercato e impresa*, Cacucci, Bari, 2018; **C. VENTRELLA**, **G. DAMMACCO** (a cura di), *Religioni, diritto e regole dell'economia*, Cacucci, Bari, 2018; **A. FUCCILLO** (ed.), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 361-475; **F. SORVILLO**, *Economie e Religioni. L'agire per fede alla prova dei mercati*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2016; **C. LAPI**, *Libertà religiosa ed economie alternative. Spunti di ricerca*, e **A. VALLETTA**, *Canoni religiosi e modelli finanziari: argini alla crisi e sostegno allo sviluppo economico*, entrambi in **F. DAL CANTO**, **P. CONSORTI**, **S. PANIZZA** (a cura di), *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempo di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, Pisa University Press, Pisa, 2016, pp. 245-250 e pp. 321-337; **M. CARNÌ**, *Intermediazione e contratti assicurativi tra libertà, pluralismo religioso e discriminazione*, in **E. CAMASSA** (a cura di), *Democrazie e religioni*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 257 ss. Per contributi più risalenti sia invece consentito il rinvio a **A. FUCCILLO**, **F. SORVILLO**, *Religious freedom and objectives for intercultural economic development*, in *International Journal of religious freedom*, Vol. 6, Issue 1/2, 2013, pp. 217-233; e **A. FUCCILLO** (ed.), *I mercanti nel tempo. Economia, diritto e religione*, Giappichelli, Torino, 2011.

³ Cfr. **B.J. GRIMM**, **G. CLARK**, **R.E. SNYDER**, *Is religious freedom good for business? A*



tra religioni e responsabilità sociale d'impresa⁴, mentre Jinhua Cui, Hoje Jo e Haejung Na confermano che i manager delle aziende stanziate in comunità fortemente caratterizzate sotto il profilo religioso sono più impegnati nella CSR e dimostrano maggiori capacità di prevenzione e/o riduzione dei rischi connessi alle attività aziendali⁵. La letteratura scientifica sta dunque contribuendo ad articolare in maniera rilevante la riflessione sulla libertà religiosa la quale è estesa ai profili aziendalistici, e di qui a quelli più specifici connessi alla responsabilità sociale delle imprese e alla rendicontazione sui diritti umani.

Sul fronte dispositivo le Linee guida su *"Business and Human Rights"* costituiscono la cornice normativa di riferimento. Esse sono frutto del processo riformatore delle istituzioni internazionali del quale l'*UN Forum on Business and Human Rights* rappresenta un momento di confronto basilare.

L'annuale raduno mondiale che coinvolge governi, imprese, sindacati, istituzioni nazionali per i diritti umani e altri attori sociali, è infatti la piattaforma ideale per sviluppare il dibattito multilivello su impresa e diritti umani. Le proposte provenienti dal *Forum* hanno alimentato la produzione di regole nelle quali l'attenzione per i diritti dell'uomo è un fattore dominante. E ciò in virtù del fatto che il loro rispetto è considerata una condizione indispensabile per il progresso, nonché l'elemento cardine di un "nuovo" concetto di responsabilità sociale delle imprese impegnate nella competizione economica globale.

Il rafforzamento della RSI delle imprese è dunque la motivazione prevalente che ha spinto le istituzioni internazionali a predisporre per queste ultime obblighi di rendicontazione non finanziaria sui diritti umani

conceptual and empirical analysis, in *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, Vol. 10, 2014. Su tale tematica si segnalano anche i risultati dell'indagine scientifica di Keith N. Hylton, Yulia Rodionova e Fei Deng i quali notano che le leggi e le pratiche che limitano la libertà religiosa e di credo rafforzano la corruzione, riducono la crescita economica e sono positivamente associate alla disuguaglianza sociale. In merito cfr. **K.N. HYLTON, Y. RODIONOVA, F. DENG**, *Church and State: an economic analysis*, Boston University School of Law, Working paper n. 08/24, 2008, pp. 1-48.

⁴ Cfr. **C. LIN**, *Religions & Corporate Social Responsibility* (download dal portale dell'A. all'url <http://www.cliffordlin.com/religion-and-corporate-social-responsibility>), mentre, per un approccio circoscritto all'ebraismo, cfr. **S.L. DUNN, J.D. JENSEN**, *Judaism and Jewish business practice*, in *International Journal of Business Administration*, Vol. 9, n. 4, 2018, pp. 73-88.

⁵ Cfr. **J. CUI, H. JO, H. NA**, *Corporate Social Responsibility, Religion, and Firm Risk*, in *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, Vol. 46, Issue 2, 2017, pp. 305-340; e **J. CUI, H. JO**, *Pray local and act global? Christian religiosity in the U.S. and human rights*, in *Business Ethics: A Eur Rev.*, n. 28, 2019, pp. 361-378.



(cisiddetti *non financial reporting* - NFR)⁶ che contemplano, fra gli altri, il dovere di adozione di Codici etici⁷ e Bilanci di rendicontazione sociale⁸.

Si tratta, in sostanza, di introdurre nella rendicontazione aziendale appositi strumenti giuridico-finanziari che sintetizzano gli impegni, le politiche, i processi e i risultati raggiunti da una azienda in materia ambientale, sociale, relativa alla gestione del personale, alla lotta alla corruzione attiva e passiva e, per quanto è qui di interesse, alla libertà religiosa e più in generale ai diritti dell'uomo.

Le aziende, infatti, sono invitate a chiarire agli *stakeholder* l'impatto che esse producono sui diritti umani, anche in virtù delle attività che coinvolgono territori e comunità locali ove operano.

Rendere note le iniziative a tutela dei diritti umani, e tra questi del diritto di libertà religiosa e di credo, accresce il valore immateriale delle imprese le quali migliorano le loro performance reputazionali e il loro ciclo vitale.

⁶ Nello spazio unico europeo tali obblighi sono stati disposti a carico delle imprese multinazionali dalla Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante "Modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni"; mentre nell'ordinamento italiano essi promanano dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 che li ha introdotti per gli Enti di Interesse Pubblico (EIP) che costituiscono un "gruppo di grandi dimensioni". Quest'ultima tipologia di imprese, in particolare, viene definita dal decreto legislativo n. 254 come un "gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei seguenti criteri: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro; 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro".

⁷ Il Codice Etico può essere definito come la "Carta costituzionale" dell'impresa, ovvero la Carta aziendale che enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei c.d. "portatori d'interesse" (*stakeholder*) (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). La sua violazione, tra l'altro, è collegata nell'ordinamento italiano ai profili di responsabilità amministrativa degli enti, così come disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", e dalle successive integrazioni operate dalla legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l'ambiente e dalla legge n. 69 del 2015 in materia di reati societari.

⁸ Altri strumenti giuridico-finanziari ascrivibili alla categoria del *non financial reporting* sono: il bilancio ambientale, il bilancio di sostenibilità, il bilancio di missione, il bilancio di mandato e il bilancio di genere.



Il potere/dovere di tutti gli attori del sistema a fornire il proprio contributo per lo sviluppo di una società più equa, coesa e inclusiva, rispettosa delle persone e dell'ambiente ha portato a una progressiva estensione degli oneri di rendicontazione dal settore *for profit* alle piccole e medie imprese (PMI), e da qui al settore *non profit*⁹. Per tale ragione, nella seconda parte dell'articolo è analizzato il tema specifico dell'*accountability* sui diritti umani non tanto nell'area del *for profit* quanto, appunto, in quella del *non profit*. Quest'ultimo è un comparto che in Italia assolve importanti funzioni di *welfare* (cisiddetto *second welfare*¹⁰), ed è stato recentemente investito dall'opera di riordino della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*"¹¹.

Nell'ambito dei provvedimenti di riforma il sistema di *accountability* predisposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017 coinvolge gli Enti del Terzo Settore (ETS) e l'Impresa Sociale. Tali figure organizzative risultano particolarmente interessanti ai fini dell'indagine soprattutto quando sono costituite da enti ecclesiastici (*rectius* "enti religiosi civilmente riconosciuti") i quali, com'è noto, al fianco delle finalità costitutive di natura religiosa o culturale perseguono sempre più spesso tra i loro scopi le

⁹ L'idea che l'impresa debba perseguire obiettivi ultronei alla massimizzazione del profitto ha suscitato tra gli studiosi particolare interesse. La dottrina giuridica ha così incluso alcuni modelli organizzativi all'interno di una nuova categoria denominata *metaprofit*, con la quale vengono identificati quei soggetti imprenditoriali (ad esempio le società benefit) il cui carattere di innovatività è rappresentato da un'azione teleologicamente orientata di là (*meta*) dal mero profitto (*profit*), e che indirizzano i loro obiettivi verso scopi umanitari, sociali e ambientali, nella convinzione che lo sviluppo etico dell'impresa rappresenta una categoria logica fondamentale sia per la sostenibilità dell'attuale modello economico sia per l'integrale sviluppo umano. Su tale prospettiva cfr. **G. MION, C. LOZA ADAUI**, *Verso il metaprofit. Gratuità e profitto nella gestione d'impresa*, Cantagalli, Siena, 2011, pp. 66-163; ma anche **F. SORVILLO**, *Lo spazio religioso dell'azione economica. L'offerta bancaria e il metaprofit incontrano la confessionalità*, in *CALUMET - Intercultural Law and Humanities Review*, dicembre 2016, pp. 12-18.

¹⁰ Per "secondo welfare" si intende il sistema di welfare privato che si aggiunge e integra il "primo welfare" di natura pubblica e obbligatoria, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale predisposto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dall'art. 2 che investe i corpi intermedi dell'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

¹¹ Un iniziale itinerario di lettura e interpretazione in prospettiva costituzionalistica delle disposizioni approvate dal Parlamento con la legge 6 giugno 2016, n. 106 è rintracciabile nel contributo di **L. GORI, E. ROSSI**, *La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del terzo settore*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fasc. 2/2016, p. 2 ss.



finalità cosiddette “diverse” elencate all’art. 16, lett. b) della legge n. 222 del 1985.

L’art. 4, terzo comma, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore) estende espressamente la disciplina dell’ETS e dell’impresa sociale agli enti religiosi civilmente riconosciuti¹² per ciò che concerne lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate all’art. 5 del medesimo decreto, nonché all’art. 2 del d.lgs. n. 112 del 2017 per quanto riguarda l’impresa sociale. In riferimento a essi è evidente la contiguità esistente tra

“attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” previste dai citati decreti, e quelle “di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”

espressamente previste dall’art. 16, lett. b), della legge n. 222 del 1985. ETS e impresa sociale, di conseguenza, sono soggetti dell’universo *non profit* particolarmente interessati al sistema di *accountability* sui diritti umani, in quanto con la sua implementazione comunicano all’esterno in modo chiaro i valori e la cultura religiosa di cui essi, talvolta, sono espressione. La ricerca, pertanto, analizzerà il loro sistema di rendicontazione sotto questo profilo specifico offrendo spunti di riflessione sulla *disclosure* di un comparto che si presenta altamente strategico per lo sviluppo economico sia nazionale che internazionale.

2 - Libertà religiosa, Guiding Principles on Business and Human Rights e RSI

La garanzia della libertà religiosa è un’esigenza avvertita in gran parte degli ordinamenti giuridici contemporanei¹³. Al loro interno le religioni

¹² In tema si rinvia ampiamente a A. FUCCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.

¹³ Il diritto di libertà religiosa caratterizza molte Carte costituzionali (ad esempio, l’art. 19 della Costituzione italiana) e molte Carte internazionali dei diritti del mondo occidentale (ad esempio, l’art. 9 CEDU o l’art. 18 DUDU). Esso, tuttavia, è fondamentale anche in ordinamenti fortemente caratterizzati sotto il profilo religioso, ove a partire dalla sottoscrizione della Dichiarazione di Marrakech è in corso un processo di sostanziale valorizzazione di tale libertà. Sui profili appena richiamati, cfr. A. FUCCILLO (Ed.), *The Marrakech Declaration. A bridge to religious freedom in Muslim Countries?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; oppure L. SABBARESE, R. SANTORO, *La dichiarazione di Marrakech: proiezione e tutela della libertà religiosa nei paesi islamici*, Urbaniana University



hanno riacquisitato influenza, partecipando alla soluzione delle principali questioni sociali. Sotto tale profilo la libertà religiosa si pone in connessione con la sfera dei diritti umani, entro la quale un filone di recente creazione è dedicato ai rapporti che intercorrono tra *business e human rights*. Due mondi, in apparenza, ontologicamente diversi, che il diritto ha il difficile compito di coniugare.

In un'epoca in cui l'economia condiziona ogni aspetto della vita umana¹⁴ l'impegno più grande per gli operatori del diritto è bilanciare le esigenze di una società capitalista con il nucleo dei diritti fondamentali¹⁵. In tal senso i *Guiding Principles on Business and Human Rights* (GPBHR) e l'*UN Global Compact* (UNGC)¹⁶ sono tra le fonti internazionali più interessanti in quanto supportando l'opera di bilanciamento menzionata, stimolano Stati e imprese a edificare società più sostenibili in termini di equità, tutela dei diritti e solidarietà intergenerazionale. Entro tale orizzonte la libertà religiosa assume un ruolo centrale, poiché fornisce agli attori economici una chiave di lettura alternativa per posizionarsi nella competizione globale.

I *Guiding Principles*, com'è noto, sono stati approvati dal Consiglio Europeo dei Diritti Umani in attuazione del quadro ONU "Proteggere, Rispettare e Rimediare"¹⁷ con la Risoluzione n. 17/4 del 16 giugno 2011, al fine di predisporre le Linee Guida su impresa e diritti umani e sulla responsabilità sociale delle imprese multinazionali.

Il loro contenuto è organizzato in 3 pilastri¹⁸ e 31 principi dai quali discende l'obbligo per gli Stati di rispettare, proteggere e attuare i diritti

Press, Roma, 2017.

¹⁴ I rischi connessi a nuove forme di economia come la Sharing economy sono ben evidenziati nel contributo di **S. FERLITO**, *Sharing economy ovvero il frutto avvelenato del neoliberalismo*, in *CALUMET-Intercultural Law and Humanities Review*, maggio 2018.

¹⁵ Si pensi, ad esempio, alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e alle possibili violazioni del diritto alla salute, oppure allo sfruttamento nel mercato del lavoro e alle connesse problematiche legate al diritto a una retribuzione dignitosa e stabile.

¹⁶ A essi si aggiungono i *Sustainable Development Goals* (SDG's) collegati all'Agenda 2030 e i *Millennium Goals* che tracciano gli obiettivi generali per lo sviluppo sostenibile.

¹⁷ Cfr. rispettivamente **UNITED NATIONS**, *Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights*, n. A/HRC/8/5, del 7 aprile 2008, e **UNITED NATIONS**, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, n. A/HRC/17/31 del 21 marzo 2011.

¹⁸ I tre "Pilastri" approvati dal Consiglio dei diritti umani con la citata Risoluzione n. 17/4 prevedono analiticamente: Pilastro I «Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute all'interno del loro territorio e/o della loro giurisdizione, da parte di terzi, incluse le imprese. Ciò richiede l'adozione di misure appropriate per prevenire, investigare, punire tali violazioni, e porre loro rimedio,



umani e le libertà fondamentali riconosciuti dalle principali Carte internazionali¹⁹ (Pilastro 1), un eguale impegno per le imprese (Pilastro 2), e sempre per gli Stati l'ulteriore dovere di predisporre strumenti rimediali (giudiziali e stragiudiziali) per far fronte ai casi di abuso o possibile lesione di questo tipo di libertà (Pilastro 3). È previsto, inoltre, in attuazione del pilastro n. 2 che le imprese debbano conformarsi a precisi parametri evitando di 1) causare e/o contribuire a causare un impatto negativo sui diritti umani nel corso delle loro attività, indicando quando tali problemi si verificano; e impegnandosi 2) a prevenire e/o ridurre impatti negativi sui diritti umani quando essi dipendono o derivano dalle loro relazioni esterne, pur se esse non hanno direttamente contribuito a produrli²⁰.

È da ritenersi, dunque, - in ragione del contenuto dei *Guiding Principles* - che l'impresa è iscritta tra gli attori sociali in grado di interagire positivamente o negativamente con le dinamiche di tutela dei diritti fondamentali, e in particolar modo con la libertà religiosa in virtù del rinvio formulato alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e alle altre Carte internazionali a tutela dei proclamati diritti umani.

attraverso l'uso di efficaci strumenti politici legislativi, amministrativi e giudiziari.»; Pilastro II «Gli Stati dovrebbero specificare in modo chiaro l'aspettativa che tutte le imprese con sede nel loro territorio e/o giurisdizione rispettino i diritti umani nell'ambito delle loro attività.»; Pilastro III «Nell'adempiere l'obbligo di proteggere gli Stati dovrebbero: a) adottare leggi destinate a o aventi l'effetto di esigere dalle imprese di rispettare i diritti umani periodicamente di valutarne l'adeguatezza e colmare eventuali lacune; b) garantire che altre leggi e politiche che governano la creazione e il continuo funzionamento delle imprese, come la normativa di diritto societario, non costituiscano un impedimento, bensì favoriscano il rispetto dei diritti umani da parte del settore privato; c) fornire alle imprese degli orientamenti effettivi su come rispettare i diritti umani in tutte le loro attività; d) incoraggiare, e se del caso obbligare, le imprese a rendere noto il modo in cui affrontano i loro impatti sui diritti umani.».

¹⁹ Oltre alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, i GPBHR rinviano anche alla Dichiarazione sui Principi Fondamentali e i Diritti sul Lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), nonché alla Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU con la Risoluzione n. 47/135 del 18 dicembre 1992.

²⁰ Cfr. L. ANEDDA, *Business e Diritti Umani. Linee Guida*, working paper n. 1, Collège Universitaire Henry Dunant, Ginevra, 2014, p. 6 ss.; ma si veda anche **UN OFFICE OF THE HIGHER COMMISSIONER**, *The Corporate responsibility to respect human rights. An interpretative guide*, UN, New York-Ginevra, 2012, p. 1 ss., e **UNITED NATIONS**, *Frequently Asked Questions About the Guiding Principles on Business and Human Rights*, UN, New York-Ginevra, 2015, p. 1 ss.



L'UN *Global Compact* sotto tale profilo è un altro compendio utile alla protezione e alla valorizzazione della libertà religiosa all'interno del mercato e dell'impresa. Difatti, nel documento delle Nazioni Unite si ribadisce che "Il *Business* dovrà supportare e rispettare la protezione dei proclamati diritti umani;" (Principio I); che "Le imprese dovranno essere sicure di non essere complici in abusi dei diritti umani;" (Principio II) e, in ultimo, che "Le imprese devono provvedere all'eliminazione di ogni discriminazione (anche religiosa) in rispetto dei lavoratori e dell'occupazione;" (Principio III). Esso, inoltre, richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono di sostenere e applicare nella propria sfera di influenza anche ulteriori principi: la tutela del lavoro (principio III, IV, V e VI), dell'ambiente (principio VII e IX) e la lotta alla corruzione intra ed extra aziendale (principio X)²¹.

Dal contenuto del *Global Compact*, dunque, così come da quello dei *Guiding Principles on Business and Human Rights* si evince che la libertà religiosa può fungere da parametro per valutare la vita d'impresa sotto vari profili, tra i quali spiccano la costruzione di un'economia più sostenibile e una più solida etica aziendale. In tale contesto, infatti, le religioni stimolano l'innovazione dell'impresa determinando comportamenti più attenti dal punto di vista della loro responsabilità sociale.

Ritornando al versante normativo, va sottolineato che un contributo fondamentale per una moderna definizione di RSI proviene anche dalle politiche economiche attuate dall'Unione Europea in materia aziendale.

L'Unione Europea ha inizialmente definito la Responsabilità Sociale d'Impresa nel Libro verde della Commissione Europea del 18 luglio 2011 dal titolo "*Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*". In quest'ultimo la RSI era definita come una azione meramente volontaria, ovvero come "[...] integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".

Successivamente, con la nuova Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 25 ottobre 2011 dal titolo "*Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di Responsabilità Sociale*

²¹ Sui profili concernenti la lotta alla corruzione negli ordinamenti musulmani si segnala l'interessante articolo di M.A. 'ARAFI, *Corporate Social Responsibility and the fight against corruption. The concept of CSR in Egypt after the 2011 revolution*, in F. EMMERT, *Corporate Social Responsibility in comparative perspective*, Council on International Law and Politics, Chicago, 2014, pp. 185-225.



delle Imprese”, la Commissione ha riesaminato e superato la nozione di RSI del Libro Verde, offrendone una versione certamente più aggiornata.

Essa è definita come “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”, e vi è ribadito che

“[...] per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni etiche e i diritti umani nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base, con l’obiettivo di: 1) fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti (Shareholder), consumatori e altri soggetti interessati (Stakeholder) e la società civile; 2) identificare, prevenire e mitigare i possibili effetti avversi dell’attività d’impresa sulla società”.

Per tale ragione è richiesto alle aziende di impegnarsi sia a “prevenire” che a “mitigare” eventuali effetti negativi dell’attività imprenditoriale, ma anche di cooperare con gli attori sociali al fine di creare “valore condiviso”, ossia l’elemento etico ritenuto alla base del bene comune e teso a consentire a ciascun individuo uno sviluppo umano integrale²².

Da quanto detto emerge con chiarezza che tra gli attori sociali impegnati nell’opera di rinnovamento della RSI non possono essere escluse le religioni. Si spiega, così, l’importanza che anche le istituzioni internazionali hanno voluto tributare loro nella riflessione giuridica su *Business and Human Rights*.

Il *World Economic Forum* (WEF) ha infatti riconosciuto il loro fondamentale ruolo per il progresso economico-sociale, inserendole tra gli attori sistemici per la soluzione delle sfide globali. Così, nel *report* dal titolo “*The role of faith in systemic global challenges*” si legge:

“The World Economic Forum recognizes that faith plays a dynamic and evolving role in society. [...] The power of faith to impact global issues and shape global perspectives is a fundamental reason why the Forum consistently engages faith leaders and perspectives in our work. As part of our efforts to incorporate an understanding of the impact of faith in our analysis of complex global trends and challenges, the Forum established the Global Agenda Council on the Role of Faith. Council members comprise the world’s foremost experts to provide through leadership that furthers the faith agenda within Forum’s activities”²³.

²² Sulla definizione di “Sviluppo umano integrale” cfr. la Lettera enciclica *Caritas in veritate* di Benedetto XVI sullo “*Sviluppo umano integrale nella carità e nella verità*”, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009.

²³ Per l’approfondimento il rinvio è al citato report del **WORLD ECONOMIC**



Emerge, in tal modo, l'attitudine delle religioni a riunire persone di tradizioni e culture diverse intorno a sfide condivise come la lotta all'inuguaglianza e alla povertà ("*Can religion make economic growth more fair?*" e "*Faith leaders: a secret weapon in the fight against diseases*"), ai cambiamenti climatici ("*Four reasons why climate change can't be solved without religion*"), alla finanziarizzazione dell'economia e del commercio ("*The faith factor and the global financial system*" e "*Faith and international trade and investment*") o allo sfruttamento dei lavoratori e del capitale umano ("*The faith factor in employment, skills and human capital*"). Per le Istituzioni internazionali è la capacità delle religioni di creare valore condiviso che fa la differenza, e pertanto esse sono inserite tra i *driver* che implementano elementi etici nell'attività imprenditoriale, ovvero che guardano al bene comune come elemento cardine della cosiddetta economia della felicità. Un'economia destinata a realizzare una possibile "Felicità Sostenibile" aderendo ai principi cardine delle istituzioni internazionali, e da esse condensati nel *Global Compact* e nelle richiamate Linee Guida su *Business and Human Rights*.

3 - Libertà religiosa e standard nazionali: brevi osservazioni sul Piano d'Azione Nazionale (PAN) 2014-2016 sulla Responsabilità Sociale d'Impresa e 2016-2021 su Impresa e Diritti Umani

L'Italia, in attuazione delle prescrizioni su "*Business and Human Rights*", si è dotata²⁴ di due Piani d'Azione Nazionali (PAN): il PAN 2014-2016 sulla Responsabilità Sociale d'Impresa e quello 2016-2021 su Impresa e Diritti Umani.

I PAN sono strumenti operativi mediante i quali il governo italiano si impegna a realizzare i *Sustainable Development Goals* (SDG's), l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e attuare strategie in difesa dei diritti umani.

FORUM, *The Role of Faith in Systemic Global Challenges*, Ginevra, 2016, p. 3 ss.

²⁴ L'ultimo dei due PAN è stato approvato il 1° dicembre 2016.



(Fonte: sustainabledevelopment.un.org)

Nei due documenti, infatti, è chiarito che senza adozione di politiche coerenti con la tutela dei diritti dell'uomo e un forte impegno in tal senso da parte delle imprese non si potranno mai raggiungere equità, benessere e un elevato livello di giustizia sociale.

I PAN, dunque, rientrano tra i dispositivi normativi assunti per ridurre il divario tra azione d'impresa e rispetto delle libertà fondamentali della persona umana, e di conseguenza favorire un'economia solidale, sostenibile e generalmente orientata al benessere della collettività.

L'Italia è uno dei ventidue Paesi a essersi dotata di Piani d'Azione Nazionale²⁵ e, in particolare, di un Piano su impresa e diritti umani. Ciò a conferma dello sforzo profuso dal nostro Paese su questo tema specifico.

Stati che hanno prodotto un PAN sui diritti umani con relativo anno di lancio:

Regno Unito	settembre 2013
Paesi Bassi	dicembre 2013
Danimarca	aprile 2014
Finlandia	ottobre 2014
Lituania	febbraio 2015
Svezia	agosto 2015
Norvegia	ottobre 2015

²⁵ Sono inoltre 23 gli Stati che stanno sviluppando un Piano d'Azione Nazionale o si sono impegnati a realizzarne uno (Argentina, Australia, Azerbaijan, Guatemala, Grecia, India, Giappone, Giordania, Lettonia, Malaysia, Mauritius, Messico, Mongolia, Marocco, Mozambico, Myanmar, Nicaragua, Perù, Portogallo, Tailandia, Uganda, Ucraina, Zambia). In altri 8, invece, l'NHRI o la società civile hanno avviato iniziative per l'elaborazione di un PAN (Ghana, Indonesia, Kazakistan, Nigeria, Repubblica di Corea, Sud Africa, Tanzania, Filippine).



Colombia	dicembre 2015
Svizzera	dicembre 2016
Italia	dicembre 2016
Stati Uniti d'America	dicembre 2016
Germania	dicembre 2016
Francia	aprile 2017
Polonia	maggio 2017
Spagna	luglio 2017
Belgio	luglio 2017
Cile	luglio 2017
Repubblica Ceca	ottobre 2017
Irlanda	novembre 2017
Lussemburgo	novembre 2017
Repubblica di Slovenia	novembre 2018
Kenya	giugno 2019

(Elaborazione dell'autore su fonte OHCHR)

Passando a brevissime osservazioni sui due Piani²⁶, va detto che i Principi Generali di entrambi assegnano importanza prioritaria alla tutela dei diritti dell'uomo nell'ordinamento giuridico italiano²⁷.

Essi annunciano azioni-chiave volte a razionalizzare il quadro normativo interno e a sensibilizzare le imprese sui temi in commento, con l'obiettivo di evitare e/o minimizzare l'eventuale impatto negativo prodotto dall'attività d'impresa sui diritti fondamentali dell'uomo.

²⁶ Per altre osservazioni sul PAN 2016-2021 su Impresa e Diritti Umani cfr. **M. FASCIGLIONE**, *Il Piano d'azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l'attuazione dei Principi guida ONU del 2011*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 11, n. 1, 2017; e anche **M. BORDIGON**, **M.F. CUCCHIARA**, **G.M. CREMONESI**, *Commento al Piano di Azione Nazionale Impresa e Diritti Umani 2016-2021*, HRIC, maggio 2017.

²⁷ Si vedano pp. 5-7 del PAN 2016-2021 e pp. 7-8 del PAN 2014-2016



In tale contesto la libertà di religione e di credo trova spazio sottoforma di divieto di discriminazione esclusivamente nel PAN su Impresa e Diritti Umani, allorché è stabilito che l'Italia si impegnerà a:

“Continuare l'azione di tutela, garanzia del rispetto e promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del principio di non discriminazione a livello universale, con particolare attenzione ai diritti dei gruppi più vulnerabili come le donne, i minori, le persone con disabilità, le persone LGBT, i migranti e i richiedenti asilo, le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose;”.

Al punto n. 5 è altresì chiarito che l'Italia si impegnerà a:

“Promuovere nelle realtà imprenditoriali (..), impegni di natura volontaria sul piano nazionale, regionale e internazionale per prevenire e compensare potenziali effetti negativi sui diritti umani; conseguire l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica); incentivare l'uso di indicatori di qualità, sviluppo sostenibile, eguaglianza e genere”.

Si può dunque affermare che la libertà religiosa come diritto umano è considerata nei PAN solo implicitamente ai profili legati alla parità di trattamento e alla non discriminazione mentre, al di là di essi, non riceve altre particolari attenzioni.

Tale circostanza costituisce un limite degli attuali Piani, confermato anche dal tenore della Priorità Nazionale n. 5 del PAN su Impresa e Diritti Umani, che individua tra le finalità specifiche “*Il contrasto alla discriminazione e all'ineguaglianza, e la promozione delle pari opportunità*”.

Volendo esprimere un giudizio, si può quindi asserire che sulla libertà religiosa i PAN presentano una qualche criticità²⁸. Il governo, infatti, avrebbe potuto osare di più approfondendone ulteriormente le problematiche nei Principi generali o negli obiettivi o nelle priorità nazionali di uno o entrambi i documenti approvati.

Tale osservazione, ovviamente, non sminuisce in alcun modo il valore dei Piani nella loro globalità poiché essi rimangono senz'altro tra gli interventi più importanti e riusciti in materia di “*Business and Human Rights*”.

²⁸ Ulteriori osservazioni critiche sono sviluppate nel contributo a firma di **M. ŻENKIEWICZ, A. SMOLEŃSKA**, *Operationalizing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Polish and Italian steps to adopt National Action Plan*, in *Studi Polacco-Italiani di Toruń*, Toruń, 2017, pp. 81-97; e nelle *Osservazioni sul “Piano di azione nazionale su Impresa e diritti umani 2016-2021” per la consultazione pubblica*, prodotte da Amnesty International Italia in data 8 settembre 2016 nell'ambito della consultazione pubblica antecedente all'approvazione del PAN.



Tra l'altro, come accennato in apertura, i Piani d'Azione Nazionale hanno anche il merito di avere promosso specifici obblighi di rendicontazione non finanziaria tanto per le imprese del settore *for profit* quanto per quelle del *non profit* (cisiddetto Terzo settore)²⁹.

Interventi 2012-2014

- **Promozione della divulgazione e della trasparenza delle informazioni finanziarie e extra-finanziarie**
- **Raccordo delle iniziative nazionali sugli indicatori e il reporting**
Strumenti per le imprese per il ricorso agli standard di reporting tenendo conto delle specificità settoriali e dimensionali delle aziende

Per entrambe, ad esempio, il PAN sulla RSI ha predisposto come Obiettivi nazionali *“Favorire la trasparenza e la divulgazione delle informazioni economiche, finanziarie, sociali e ambientali”* (Obiettivo 'E', pp. 53-57, PAN 2014-2016) e *“Promuovere la RSI attraverso gli strumenti riconosciuti a livello internazionale e la cooperazione e la solidarietà internazionale”* (Obiettivo 'F', pp. 57 e ss. del PAN 2014-2016).

Tali obiettivi ricomprendono tra gli interventi programmati (e oggi attuati) quelli relativi a *“Informazione, trasparenza e reporting delle imprese”*, e *“Sostegno per l'adozione di standard di sostenibilità e per il reporting extra-finanziario”*.

Interventi 2012-2014

- **Sostegno pubblico all'adozione di forme di rendicontazione e reporting sulla RSI da parte delle PMI e nelle organizzazioni di terzo settore, di cittadinanza attiva e della società civile (in particolare cooperative sociali ed imprese sociali)**

Interventi 2012-2014

- **Diffusione e implementazione delle Linee Guida OCSE a livello nazionale e internazionale, in coordinamento con le Amministrazioni nazionali, le Agenzie per l'Internazionalizzazione, le imprese, i sindacati e gli altri stakeholders**
- **Promozione della tutela dei diritti umani in collegamento con le iniziative nazionali e internazionali**
- **Sperimentazioni sulla *due diligence* nella catena del valore per le imprese nei diversi settori economici, con particolare attenzione alle PMI**
- **Produzione di toolkit e altri strumenti operativi per le imprese da diffondere anche tramite le Ambasciate italiane**
- **Partecipazione alle iniziative dell'OCSE per la *proactive agenda* e alle iniziative di *outreach* delle Linee Guida**
- **Collaborazione con i soggetti istituzionali e gli *stakeholders* per l'attuazione del Piano di Azione nazionale in materia di RSI**

²⁹ Su tale profilo cfr. **C. CORBA COLOMBO**, *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementazione nell'ordinamento italiano e Human Rights Due Diligence*, Contributi dello Studio Legale De Berti Jacchia, pp. 1-4 (all'url <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=aa7915bb-047a-4ffe-8de8-8a62a7f04fe6>).



Interventi 2012-2014:

- Promozione dell'adesione volontaria delle imprese e delle organizzazioni di Terzo settore al Global Compact
- Consolidamento e diffusione delle buone pratiche
- Partecipazione attiva ai processi del GC

Qui è specificamente contemplata la rendicontazione e l'adozione di *Standard* che coinvolgono i diritti umani e dunque, astrattamente, anche la libertà religiosa. Quest'ultima infatti, seppure non espressamente richiamata, rimane un parametro indefettibile per la valutazione dell'attività d'impresa nei rapporti con lavoratori, *stakeholder* e con tutti i partner commerciali.

4 - Valori religiosi e valori laici nella Responsabilità Sociale d'Impresa

L'importanza di valorizzare le religioni e il connesso diritto di libertà nelle dinamiche d'impresa si coglie appieno evocando una delle teorie economiche più dibattute in tema di responsabilità sociale, ovvero quella del minimalismo morale³⁰ di Milton Friedman³¹. Si tratta di una teoria che dal lontano 1962 (anno in cui è stata formulata) è ritenuta valida per spiegare l'essenza dell'attività d'impresa, e oggi, anche le cause più profonde della crisi economica nata dalla speculazione sui mutui *subprime* e dal crollo della banca statunitense *Lehman Brother*.

Secondo la tesi di Friedman

"[...] there is one and only one social responsibility of business to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays in the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition, without deception or fraud"³².

Nella visione super utilitaristica e secolarizzata di Friedman, dunque, l'impresa non avrebbe altra finalità se non di generare valore economico per gli azionisti (*Stockholder*). E, di conseguenza, il *management* avrebbe l'unico obiettivo di produrre utili.

Com'è noto tale teoria è stata aspramente criticata dalla letteratura scientifica posteriore la quale ha sviluppato nuovi principi per contestarne i contenuti, e delineare una nozione di responsabilità sociale d'impresa

³⁰ Così definita da R.E. FREEMAN, P.H. WHERHANE, *Corporate Responsibility*, in R.G. FREY, C. HEAT WELLMAN (Ed.), *A Companion to Applied Ethics*, Blackwell Publishing, 2005, pp. 439-450.

³¹ M. FRIEDMAN, *Capitalism and Freedom*, Chicago University Press, Chicago, 1962.

³² M. FRIEDMAN, *Capitalism and Freedom*, cit., p. 133; ma anche ID., *The social responsibility of business is to enhance its profits*, in *The New York Times Magazine*, settembre 1970, pp. 122-126.



certamente più efficace. Nei decenni successivi al '62 si sono così moltiplicati gli approcci teorici alla responsabilità sociale d'impresa che si possono esemplificativamente riunire in quattro grandi teorie: la teoria degli *stakeholder*³³, la teoria dei contratti sociali integrativi³⁴, la teoria della cittadinanza sociale d'impresa³⁵ e la teoria della sostenibilità³⁶.

È bene precisare, tuttavia, che non è negli obiettivi di questo scritto ripercorrere l'intero dibattito dottrinale in tema di RSI poiché esso è particolarmente ampio. Bensì sottolineare che il quadro concettuale tratteggiato mette in risalto l'importanza delle religioni per superare letture "unilaterali" del concetto di responsabilità sociale, come quella messa a punto da Milton Friedman nel 1962. A tal fine, i gruppi religiosi così come l'accademia e altri attori istituzionali concorrono allo sforzo di rielaborazione ermeneutica del concetto di responsabilità sociale d'impresa riedificandolo su canoni interpretativi più comprensivi rispetto a quelli del passato.

Da questo punto di vista le religioni vanno ascritte al catalogo delle agenzie di produzione di senso che contribuiscono a modellare gli ordinamenti giuridici, l'ordine economico e le sue istituzioni sociali³⁷. I valori religiosi, infatti, grazie a un processo osmotico costantemente in atto transitano dai diritti religiosi agli ordinamenti moderni³⁸, arricchendone i

³³ Su tale teoria il rinvio è ad alcuni dei più importanti contributi di Freeman, tra i quali **R.E. FREEMAN**, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (ultima edizione), Cambridge University Press, Cambridge, 2010; **ID.**, *A stakeholder theory of the modern Corporation*, in *Perspectives in Business Ethics*, vol. 3, 2001, pp. 38-48; **R.E. FREEMAN**, **P.H. WEHRANE**, *Corporate Responsibility*, in R.G. FREY, C. HEAT WELLMAN (Ed.), *A Companion to Applied Ethics*, cit., pp. 439-450.

³⁴ **T. DONALDSON**, *Corporations and Morality*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1982, in part. pp. 36-59; **T. DONALDSON**, **T.W. DUNFEE**, *Toward a unified conception of business ethics: Integrative Social Contracts Theory*, in *The Academy of Management Review*, vol. 19, n. 2, 1994, pp. 252-284.

³⁵ Cfr. **K. DAVIS**, *The case For and Against business assumption of social responsibility*, in *Academy of Management Journal*, vol. 16, 1973, pp. 312-322; **E. GARRIGA**, **D. MELÉ**, *Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory*, in *Journal of Business Ethics*, vol. 53, 2004, pp. 51-71.

³⁶ Per l'approfondimento sull'evoluzione della RSI cfr. **C. CHIRIELEISON**, *L'evoluzione del concetto di corporate social responsibility*, in G. RUSCONI (a cura di), *La responsabilità sociale di impresa*, Milano, Franco Angeli, 2004.

³⁷ Sul concetto di religione come agenzia di produzione di senso cfr. **M. RICCA**, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 9 ss.; mentre per i profili sociologici **K. POLANYI**, *The Great Transformation*, Ferrar & Rinehart, New York, 1944.

³⁸ In merito all'osmosi di valori tra diritto e religione **A. FUCCILLO**, **F. SORVILLO**, **L. DECIMO**, *The courts and the code. Legal osmosis between religion and law in the cultural*



valori ordinamentali laici sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico. In tale ottica va quindi evidenziata la presenza di un punto di vista religioso anche in tema di responsabilità sociale d'impresa³⁹. Al suo interno i valori religiosi sono assunti a parametri universali sui quali riedificare le culture d'impresa e il patrimonio relazionale degli attori economici contemporanei⁴⁰. Tale approccio alla RSI ha quindi ispirato una convergenza tra fedi che a partire dal 1993 ha condotto all'assunzione di importanti documenti internazionali.

La Dichiarazione del *Parliament of the World's Religions*, dal titolo "*Toward a Global Ethic (An initial Declaration)*", ad esempio, è la prima testimonianza di un insieme condiviso di valori ritenuti alla base degli insegnamenti delle tradizioni religiose, spirituali ed etiche del mondo⁴¹. Secondo i suoi estensori la Dichiarazione non fornisce una soluzione diretta a tutti i problemi delle società d'oggi, ma individua le basi morali per la costruzione di un migliore ordine individuale e globale, e per questo è immediatamente estensibile anche al mondo dell'economia o a quello aziendale.

framework of civil law systems, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 28 del 2017, p. 1 ss.; **A. FUCCILLO**, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2019; e anche **E. DURKEIM**, *The elementary forms of religious life*, Oxford University Press, Oxford, 2001; e **G. BARZILAI**, *Introduction*, in ID. (Ed.), *Law and Religion*, Ashgate, Burlington, 2007, p. 11.

³⁹ In tal senso l'articolo a firma di **S.P. FINN**, *The power of Religion to influence Corporate Social Responsibility*, apparso su *The Huffington Post*, il 16 luglio 2011, ma anche **C. LIN**, *Religions & Corporate Social Responsibility*, cit., p. 1 ss.; **G. WILLIAMS, S. BRAMMER, G. ZINKIN**, *Religion and attitudes to Corporate Social Responsibility in a large cross-country sample*, in *Journal of Business Ethics*, febbraio 2007, p. 3 ss.; mentre per alcuni rilievi critici sull'influenza della religione sulle modalità attuative della CSR nell'ordinamento indiano, dopo il Company Act del 2013 cfr. **N.K. JAIN**, *CSR initiatives, necessities of moral practices, and religious influence on corporate citizenship in India*, in *International Journal of Research and Business*, vol. 1, n. 3, p. 66 ss.

⁴⁰ Per un approfondimento sui percorsi di risistemizzazione dell'impresa e dei mercati in termini di istituzioni relazionali destinate a implementare la libertà sociale, cfr. **A. HONNETH**, *Il diritto della libertà. Lineamenti per una eticità democratica*, traduzione italiana di C. SANDRELLI, Codice edizioni, Torino, 2015, in particolare la sezione su "*Il «Noi» dell'agire economico*", pp. 234-358 (edizione originale *Das Recht der Freiheit: Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit*, Suhrkamp Verlag, Berlin, 2011).

⁴¹ La Dichiarazione sottoscritta a Chicago il 4 settembre 1993 è presente sul portale del *World's Religions Parliament* (all'url <https://parliamentofreligions.org>). Sotto il profilo giuridico, invece, le tradizioni del mondo sono magistralmente descritte da **H.P. GLENN**, nel volume *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, a cura di S. FERLITO, il Mulino, Bologna, 2011.



Publicato, invece, nel 1994 “*An Interfaith Declaration: A Code of Ethics on International Business for Christians, Muslims, and Jews*”⁴² è un documento strutturato in due parti: principi e linee guida. I quattro principi - giustizia, rispetto/amore reciproco, gestione e onestà - descritti prevalentemente in termini religiosi e senza alcun legame apparente con il mondo degli affari, costituiscono, invece, l’impalcatura etica delle successive linee guida dedicate all’imprenditorialità, alla responsabilità d’impresa e alla finanza.

L’*„Edinburg Finance Declaration. An Interfaith Shared Values Framework on Ethical Finance”*⁴³ sottoscritta a Edinburgo il 22 ottobre 2018 è l’ultimo documento in ordine di tempo.

Esso è il risultato di un’esperienza bilaterale che ha coinvolto la Chiesa d’Irlanda e l’Islamic Finance Council d’Inghilterra (UKIFC) per sviluppare un modello di finanza etica aperta e inclusiva, basato sui valori di fede della tradizione religiosa cristiana e musulmana.

I principi da esse condivisi - che includono l’amministrazione, l’amore per il prossimo, la fioritura umana, la sostenibilità e lo scopo, la giustizia, l’equità e il bene comune - si smarcano dalle tendenze speculative dei mercati finanziari sostenendo l’impegno per il clima, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG’s) e l’incremento degli investimenti d’impresa in settori di grande impatto sociale.

La Dichiarazione, sotto questo profilo, è ritenuta la prima nel suo genere a livello globale, ed è nata con lo scopo di informare sullo sviluppo di prodotti finanziari che sostengono un’economia etica, nonché fornire una cornice di valori che possa influenzare positivamente le culture manageriali coadiuvandole nell’opera di ricostruzione della fiducia persa dopo la crisi economica mondiale.

Per chiudere, si può dunque affermare che la rilettura dei principi della RSI nel prisma dei valori religiosi consente alle religioni di trasmettere una scala di valori alternativa a quella del profitto, contribuendo a modificare in senso sociale gli indicatori del benessere economico aziendale. Garantire la tutela positiva della libertà religiosa, sotto questo profilo, serve anche a influenzare efficacemente le culture d’impresa creando un terreno di scambio e dialogo tra valori religiosi e valori laici nei contesti operativi della *mission* e delle *governance* aziendali.

⁴² Cfr. la Dichiarazione all’url: <https://ethics.iit.edu/ecodes/node/5106>

⁴³ La Dichiarazione in versione integrale può essere consultata al sito: <https://www.globalethicalfinance.org/2018/10/22/the-edinburgh-finance-declaration-an-interfaith-initiative-on-ethical-finance/>.



5 - Dall'RSI all'accountability: la rendicontazione sui diritti umani negli enti religiosi ETS e nell'Impresa sociale

Affrontare il tema della responsabilità sociale d'impresa nell'evolversi del dialogo tra istituzioni e religioni, implica un richiamo agli strumenti con cui gli attori economici comunicano agli *stakeholders* e alla società civile gli ambiti di responsabilità sociale assunta, e i risultati da essi raggiunti. Si tratta, cioè, di introdurre nel contesto della RSI il tema dell'*accountability* sui diritti umani facendo accenno a strumenti operativi che appartengono alla categoria del cosiddetto *non financial reporting*.

Il riferimento, in particolare, è al cosiddetto Bilancio sociale o Report CSR (rendiconto della *Corporate Social Responsibility*), ovvero il documento con il quale un'organizzazione - impresa, ente pubblico o privato o associazione - comunica periodicamente all'esterno gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli profili finanziari e contabili⁴⁴.

Tale documento ha assunto con il passare del tempo sempre maggiore importanza, soprattutto in considerazione del fatto che i cosiddetti *asset intangibili*, cioè la reputazione e la credibilità agli occhi delle comunità sono diventati una risorsa fondamentale nei mercati di tutto il mondo.

Le osservazioni che precedono, che a prima vista potrebbero apparire inconferenti perchè riferite alle imprese del settore *for profit*, sono in realtà funzionali e perfettamente applicabili anche a enti aventi natura ontologicamente diversa, quali, appunto, gli enti del comparto *non profit*⁴⁵. Tra questi, soprattutto gli enti religiosi titolari di rami ETS o impresa

⁴⁴ In merito al Bilancio sociale e agli altri mezzi di rendicontazione economico-finanziaria degli enti non profit, cfr. **A. PROPERSI, G. ROSSI**, *Gli enti non profit*, Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano, 2003, pp. 324-327, e anche la Circolare di aprile 2019 del Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo Settore del **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** dal titolo *Riforma del Terzo Settore: elementi professionali e criticità applicative*, scaricabile integralmente dal portale del CNDCEC (o all'url <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Allegato+-+Informativa+n.+31-2019.pdf>), con particolare riferimento alle pp. 44-51; e il contributo di **P. ESPOSITO** *Scritture contabili e social accountability degli enti ETS e delle imprese sociali*, in **AA. VV.**, *Orientamenti per il terzo settore: primi passi della prassi*, Key Editore, Milano, 2019.

⁴⁵ Per alcuni profili relativi a enti religiosi, non profit ed economia solidale cfr. **M. PARISI**, *Enti religiosi, no profit ed economia solidale. Sull'interventismo statale dell'associazionismo di tendenza etico-religiosi nelle attuali tensioni riformistiche*, in G. D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 541-544.



sociale⁴⁶ hanno interesse ad aderire all'*accountability* sui diritti umani - al di là degli esistenti obblighi legali -, poiché con la sua implementazione comunicano all'esterno in maniera più efficace, valori e cultura religiosa che connotano la loro azione⁴⁷.

Il concetto di *accountability*, ad esempio, è ben noto negli ambienti della Chiesa cattolica che nella propria legislazione canonica universale include il canone 1287 il quale al § 1 sancisce l'obbligo di presentare un rendiconto annuale dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico all'Ordinario diocesano, mentre al § 2 la previsione legale di "rendere conto" ai fedeli sull'uso fatto dei beni della Chiesa⁴⁸.

Si può dunque affermare che se l'utilità degli strumenti di rendicontazione è consolidata tra le imprese, essa è altrettanto nota anche agli "ambienti religiosi" dove tali strumenti sono annoverati tra i mezzi di "dialogo" con le comunità ecclesiali.

Il tema della rendicontazione e della comunicazione esterna degli enti *non profit* va pertanto riferito anche agli enti religiosi, rispetto al quale si pone in soluzione di continuità per ciò che concerne lo specifico ambito delle attività non di culto.

Passando agli strumenti operativi, va detto che il 4 luglio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato il Decreto recante "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore" il quale sostituisce, almeno per ciò che concerne l'impresa sociale, le previgenti disposizioni del decreto del 24 gennaio 2008 contenente le "Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma

⁴⁶ Su ETS e Impresa sociale tra i vari contributi, cfr. A. FUCCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, cit., 2019; e A. FUCCILLO, *L'impresa sociale*, in A. GIANFREDA, M. ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del terzo settore*, Libellula edizioni, Tricase, 2018, pp. 101-135; e anche ID., *Impresa sociale. Nozione*, in M.V. DE GIORGI, *La nuova disciplina dell'Impresa sociale. Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Cedam, Padova, 2007, pp. 49-78; P. CONSORTI, *Il nuovo «Codice del Terzo Settore» con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?)*, in G. D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità*, cit., pp. 273-288.

⁴⁷ Sugli adempimenti contabili degli enti religiosi impegnati nel *non profit*, cfr. C. D'ESTE, *Gli adempimenti contabili degli enti religiosi*, in A. GIANFREDA, M. ABU SALEM (a cura di), *Enti religiosi*, cit., pp. 303-323.

⁴⁸ Per gli opportuni approfondimenti sull'*accountability* nella Chiesa cattolica cfr. J. MIÑAMBRES, *Governance e Accountability nella gestione dei beni ecclesiastici*, in A. ASTE (a cura di), *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoraltà e contabilità*, Marcianum Press, Roma, 2019, pp. 13-27; ma anche ID., *Rilevanza canonica dell'Accountability degli amministratori di beni ecclesiastici*, in *Jus Ecclesiae*, Vol. 31, n. 1, 2019, p. 135 ss.



2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155", ma anche le "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit" emanate nel 2011⁴⁹ dall'oramai disciolta Agenzia per il terzo settore⁵⁰.

Le nuove linee guida, al § 6 rubricato "Struttura e contenuto del bilancio sociale", fanno specifico riferimento alle cosiddette "altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc." (punto n. 7).

La rendicontazione sui diritti umani, pertanto, è annoverata tra le poste specifiche del bilancio di rendicontazione sociale⁵¹.

Su tale punto, tuttavia, in virtù della genericità del citato riferimento normativo è da ritenere che le indicazioni analitiche predisposte dalla disciolta Agenzia per il Terzo Settore nelle Linee guida del 2011 (sotto riportate), ancorché abrogate, rimangano un parametro di riferimento indispensabile per la compilazione della sezione del bilancio relativa ai diritti umani.

⁴⁹ Con deliberazione dell'Agenzia del Terzo Settore n. 147 del 15 aprile 2011, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. a), del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329.

⁵⁰ L'Agenzia per il terzo settore (ex Agenzia per le Onlus) è stata soppressa nel 2012 in seguito all'entrata in vigore del D.l. 2 marzo 2012, n. 16 (art. 8, comma 23°), convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Attualmente le sue funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

⁵¹ Le nuove linee guida, com'è noto, sono state emanate in attuazione dell'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e dall'art. 14, primo comma, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i quali dispongono, rispettivamente, che l'impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate, appunto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte; mentre, per gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, che essi devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il proprio bilancio sociale redatto tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono, pertanto, gli ETS e le imprese sociali entro i limiti quantitativi (ricavi) e qualitativi appena ricordati. Inoltre, tra i soggetti che le disposizioni normative assoggettano a questo tipo di rendicontazione vi sono anche: i centri di servizio per il volontariato (art. 61, primo comma, lettera l), d.lgs. n. 117 del 2017); le cooperative sociali (che in seguito alla riforma saranno ritenute imprese sociali *ex lege*) e i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.lgs. n. 112 del 2017, di redigerlo in forma consolidata).



Attività e progetti

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Scelte
29.1	Scheda dei programmi (progetti orientati a stessi obiettivi e target) in corso e conclusi nel periodo, indicando per ciascuno: a) perché dell'intervento; b) periodo attuazione; c) località; d) finanziatori e importo; e) valore economico impegnato nell'anno; f) beneficiari diretti; g) partner; h) ruolo dell'organizzazione; i) risultati consolidati programma all'anno x; l) azioni anno dell'anno x; m) spunti valutazione raggiungimento obiettivi; n) strumenti di consultazione con partner e beneficiari; o) info per saperne di più	Volume e descrizione	V
29.2	Analisi numero e valore progetti in corso distinti per finalità: a) servizi; b) campagne; c) ricerca; d) informazione e sensibilizzazione; e) formazione	Volume e descrizione	E
29.3	Analisi sintetica di principali attività e risultati dei progetti distinti per finalità e per aree di intervento	Volume e descrizione	E
29.4	Per singole attività ³ : breve scheda delle ricerche e dei dossier di ricerca effettuati	Descrizione attività scientifica	V
29.5	Per singole attività: breve scheda dei convegni organizzati indicando oggetto, obiettivi, visibilità, partecipanti	Attività di sensibilizzazione e denuncia	V
29.6	Per singole attività: breve scheda delle denunce effettuate e petizioni lanciate indicando oggetto, obiettivi, visibilità		V
29.7	Per singole attività: breve scheda delle pubblicazioni curate/finanziate sul tema dei diritti umani		E
29.8	Per singole attività: breve scheda delle campagne effettuate indicando oggetto, obiettivi, costi, destinatari, visibilità		V
29.9	Per singole attività: breve scheda dei comunicati effettuati nell'anno indicando oggetto, obiettivi, costi, visibilità, destinatari		E
29.10	Per singole attività: breve scheda degli sportelli on line attivati e gestiti indicando i volumi di attività svolta e i risultati	Attività di sensibilizzazione e denuncia	V

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Scelte
29.11	Per singole attività: breve scheda dei servizi e azioni giuridiche effettuate a favore dei diritti umani: numero, tipo, costo	Azione giuridica	V
29.12	Per singole attività: breve scheda dei servizi e azioni istituzionali effettuate a favore dei diritti umani: numero, tipo	Azione istituzionale	V
29.13	Per singole attività: breve scheda degli interventi di formazione effettuati/finanziate indicando oggetto, località, ente destinatario, n. partecipanti, costo	Attività di educazione e formazione	V
29.14	Analisi sintetica del numero e del valore di nuovi progetti presentati distinti per finalità e aree di intervento	Volume e descrizione	V
29.15	In numero e in valore - (proposte progettuali presentate e approvate nell'anno + proposte progettuali approvate in attesa dagli anni precedenti)/(proposte progettuali presentate nell'anno - proposte progettuali presentate nell'anno e in attesa + proposte progettuali approvate in attesa degli anni precedenti)	Verifica successo nuova progettazione	V

In merito alla rendicontazione sui suddetti diritti, e per le ragioni anticipate in precedenza, un riferimento dettagliato a profili concernenti la libertà religiosa potrebbe costituire un valore aggiunto sia per ETS e imprese sociali prive di caratterizzazione religiosa, quanto per quelle costituite da enti religiosi civilmente riconosciuti.

Come si è sottolineato, infatti, la redazione della sezione del bilancio sociale sui diritti umani soddisfa gli impegni di informazione trasparente che l'ente assume direttamente nei confronti dei propri *stakeholders*, ed è lo strumento attraverso il quale esso rende visibili i risultati raggiunti nel tempo, aumentando il numero di soggetti potenzialmente interessati a sostenerlo finanziariamente.



Sempre sugli strumenti di accountability c'è poi da sottolineare quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 recante *“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”*.

Quest'ultima dispone all'art. 1 (*Oggetto e finalità*), primo comma, che

«La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, denominata “cooperazione allo sviluppo”, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato. 2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a: a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche. 3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi. 4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile».

La legge n. 125, inoltre, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, lett. c), prevede tra i soggetti del sistema di cooperazione italiana allo sviluppo

“le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26”, ovvero le “[..]; b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (oggi, Enti del Terzo Settore) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; [..]”.

L'art. 17, n. 10), stabilisce poi che tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, secondo comma, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici devono attenersi al Codice etico adottato dall'Agenzia italiana per la cooperazione



allo sviluppo, il quale richiama espressamente le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale nonché la legislazione per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata e, dunque, in ultima analisi, i principi generali predisposti dal *Global Compact* e dei *Guiding Principles on Business and Human Rights*.

Tale normativa, di conseguenza, chiude virtualmente il cerchio poiché a partire dalle Linee guida internazionali su impresa e diritti umani sottolinea ancora una volta l'importanza di predisporre strumenti di *accountability* sui diritti umani, imponendoli a carico di ETS e imprese sociali impegnate nella cooperazione internazionale, settore nel quale, com'è noto, gli enti religiosi civilmente riconosciuti risultano fortemente impegnati.